



STATUTO

Titolo I – Generalità

Articolo 1 – Denominazione

E' costituita una associazione regionale senza fini di lucro denominata "MOVIMENTO TURISMO DEL VINO PIEMONTE" retta dal presente statuto.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale nel comune di Carpeneto (AL). La modifica dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del comune indicato in statuto è di competenza del Consiglio di Amministrazione, che curerà altresì di informare gli associati e di effettuare eventuali adempimenti pubblicitari. Il trasferimento della sede legale in comune diverso da quello indicato in statuto è di competenza dell'assemblea degli associati, costituendo modifica statutaria. L'Associazione potrà istituire uffici, unità locali, rappresentanze purchè in Piemonte. L'Associazione opera su tutto il territorio regionale.

Articolo 3 – Finalità

L'Associazione è una libera associazione senza distinzione di nazionalità, sesso religione, appartenenza politica impegnata a promuovere la visita dei luoghi di produzione del vino al fine di accrescerne la cultura e prestigio e di creare prospettive di sviluppo economico per le aree a particolare vocazione enologica, il tutto senza fini di lucro. L'Associazione aderisce all'Associazione nazionale "MOVIMENTO TURISMO DEL VINO". Tale adesione comporta piena consonanza ai fini istituzionali ed a progetti generali dell'associazione nazionale, pur operando con autonomia patrimoniale, amministrativa e fiscale per l'attuazione e l'organizzazione di detti progetti. Tutte le iniziative e le attività approvate dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Assemblea dell'Associazione nazionale costituiscono primaria scelta dell'associazione regionale e dei suoi associati.

Titolo II – Associati

Articolo 4 – Qualifica ed ammissione

Sono soci dell'associazione gli associati regionali al "MOVIMENTO TURISMO DEL VINO PIEMONTE" in regola con la quota associativa annuale che abbiano manifestato la volontà di aderire ed in possesso dei requisiti previsti da Statuto ed eventualmente specificati con regolamento. Possono divenire soci dell'associazione coloro che svolgono le seguenti attività: produttori di vino,

enotecari, ristoratori, titolari di pubblici esercizi con interesse enologico, giornalisti, "tour operators", operatori di agenzie turistiche ed esperti del settore, sia come persone fisiche, se maggiori di età che come associazioni, società ed altri enti con o senza personalità giuridica. Le persone fisiche che intendono divenire socie devono presentare richiesta di ammissione su moduli forniti dall'associazione e consegnarli, debitamente compilati, al Presidente. Le associazioni e società che intendono associarsi devono inviare copia del testo del loro statuto, unitamente a copia della deliberazione dell'organo amministrativo riguardante l'adesione all'associazione regionale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'ammissione dei nuovi associati, eventualmente secondo regolamento. Il candidato ammesso a diventare socio deve versare la quota di ammissione e la prima quota annuale. Il consiglio può conferire la qualifica di socio onorario.

Articolo 5 – Partecipazione

Ogni associato deve avere i requisiti previsti dal regolamento e deve accettare i compiti, gli oneri ed i doveri che comporta l'appartenenza all'associazione, della quale accetta in pieno gli ordinamenti in vigore. Gli associati partecipano effettivamente alla vita dell'associazione ed è esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione stessa.

Articolo 6 – Diritti ed obblighi

Ogni associato ha diritto di partecipare alle assemblee e di esercitare in quella sede il diritto al voto. Ha l'obbligo di concorrere, nel rispetto dei principi organizzativi dell'associazione, all'attuazione delle iniziative proprie dell'associazione stessa. I soci sono tenuti a versare, entro il termine stabilito dal Consiglio di amministrazione e comunque entro e non oltre il trentuno marzo di ogni anno, la quota annuale nella misura determinata dal consiglio stesso per ciascun anno, quota che terrà conto anche della parte destinata all'associazione nazionale. Per i nuovi associati la quota di ammissione e la quota annuale dovranno essere versate entro dieci giorni dall'ammissione all'associazione. La partecipazione non può essere trasferita per atto tra vivi e non è rivalutabile. La qualità di socio si perde:

-per scioglimento, in caso di socio che sia di società o ente;

-per decesso, in caso di persona fisica, fatta salva la possibilità per gli eredi di proseguire l'attività richiedendo l'adesione con impegno al rispetto del regolamento e senza nuovi oneri di ammissione;

-per dimissioni;

-per il mancato rispetto dell'art.5;

-per espulsione deliberata dal Consiglio di Amministrazione;

-in caso di morosità, dopo tre solleciti inviati dal Consiglio di amministrazione, ovvero nel caso in cui gravi motivi rendano incompatibile con le finalità o con il decoro dell'Associazione la permanenza del socio nell'associazione stessa.

Il socio che non intende accettare l'espulsione dall'associazione potrà ricorrere al Collegio dei probiviri dell'Associazione nazionale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento;

-per perdita dei requisiti da parte dell'associato per cessazione delle attività di cui al precedente art. 4, 1° comma. L'Associato è tenuto all'osservanza del presente statuto, dello statuto dell'associazione nazionale e di tutti i regolamenti che saranno emanati dal Consiglio di Amministrazione, sia dell'associazione nazionale che della presente associazione regionale.

Titolo III – Organi

Articolo 7 – Organi

Gli organi dell'associazione sono:

-l'Assemblea dei Soci;

-il Consiglio di amministrazione;

-il Presidente dell'associazione;

-il Collegio dei revisori dei conti (eventuale)

Articolo 8 – Assemblea dei Soci

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto sociale, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti e dissenzienti. Le assemblee devono essere convocate presso la sede sociale o altrove, secondo le modalità di cui in seguito. L'assemblea deve essere convocata dal presidente dell'associazione almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che avrà decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del Bilancio Prventivo dell'anno in corso. l'Assemblea dovrà essere immediatamente convocata nel caso in cui la maggioranza dei membri del



Consiglio di Amministrazione o la maggioranza dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito) sia venuta meno per qualsiasi causa.


L'assemblea dovrà essere inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci o da tre quinti dei membri del consiglio di amministrazione. Qualora non vi provveda il Presidente, l'assemblea viene convocata da qualsiasi membro del Consiglio di Amministrazione entro il termine di giorni quindici dalla richiesta. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci, che non siano amministratori o revisori dei conti, o da non soci, mediante delega scritta da conservare agli atti dell'Associazione. Ogni delegato non può rappresentare in assemblea più di un socio. Hanno diritto di intervento e di voto in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote annuali e di ammissione.

In prima convocazione le deliberazioni, qualunque ne sia l'oggetto, sono prese a maggioranza dei voti, ad eccezione dello scioglimento dell'associazione, e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Nell'assemblea le votazioni si fanno per alzata di mano, oppure per appello nominativo o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito all'apertura dei lavori. Le deliberazioni concernenti la trasformazione, la fusione e le modifiche dello statuto dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci iscritti, sia in prima che in seconda convocazione. Per la deliberazione relativa allo scioglimento si richiama l'art. 15 del presente statuto. Spetta esclusivamente all'assemblea:

- a) nominare il Consiglio di amministrazione ed, eventualmente il collegio dei Revisori dei conti;
- b) Approvare il conto consuntivo ed il Bilancio preventivo;
- c) Approvare il regolamento interno;
- d) Promuovere l'azione di responsabilità contro i membri del consiglio di amministrazione quando se ne ravvisi la necessità;
- e) Modificare lo statuto e l'atto costitutivo ed il regolamento;
- f) Sciogliere l'associazione determinandone la devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dall'art. 18 del presente statuto.


La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso inviato ai soci al loro domicilio a mezzo lettera raccomandata A/R, inviata almeno quindici giorni prima



della data stabilita, ovvero a mezzo telefax inviata almeno otto giorni prima della data stessa. L'avviso dovrà contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'assemblea, e della eventuale seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno. La convocazione deve essere resa nota anche con avviso esposto presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione esposta presso la sede sociale.

Articolo 9 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici scelti fra i soci ed eletti dall'assemblea, salvo per la prima nomina in sede di atto costitutivo. I componenti del consiglio durano in carica per il periodo stabilito in sede di nomina con un massimo di tre anni, salvo eventuali revoca o dimissioni e sono rieleggibili sia nella loro totalità che in parte. Il Consiglio di Amministrazione se non si è già provveduto in sede di nomina, nomina nel suo seno un Presidente ed eventualmente due Vicepresidenti, che coadiuvano il presidente e lo sostituiscono disgiuntamente in caso di sua assenza o impedimento. Può nominare inoltre un segretario ed un tesoriere, scelti anche tra i non soci. Spetta al Consiglio di Amministrazione presentare all'assemblea il conto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo nei termini stabiliti dal precedente art. 8, promuovere gli scopi sociali, procedere al pagamento ed alla riscossione dei debiti e dei crediti, compiere tutti gli atti necessari per l'acquisizione dei fondi e per il funzionamento dell'associazione, stabilire la quota di ammissione e quella associativa annua, determinando un importo che sia sufficiente a coprire le quote di competenza dell'associazione nazionale e le altre spese necessarie all'attività dell'associazione regionale, redigere regolamenti (che devono essere approvati dall'assemblea), coordinare le attività sociali, organizzare e diffondere "competenze tecniche". Il Consiglio è il portavoce dell'associazione, promuove e coadiuva le iniziative del consiglio di amministrazione dell'associazione nazionale. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge e dalla normativa tributaria, il Consiglio di Amministrazione tiene i libri verbali delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione nonché del libro soci. I libri dell'associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente. Il consiglio



di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla finalità dell'associazione. Esso si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata A/R, o via telefax, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima della riunione e contenente gli argomenti da trattare. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento personale della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice e debbono essere verbalizzate nell'apposito libro sociale. Il consigliere assente a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, viene considerato decaduto e sostituito per cooptazione, salvo convalida della prima assemblea successiva. Parimenti in caso di dimissioni o decadenza di un numero di membri, comunque inferiore alla maggioranza, si provvede alla sostituzione degli stessi mediante cooptazione, salvo convalida alla prima assemblea; se i consiglieri dimissionari o decaduti sono superiori alla maggioranza, l'elezione dei nuovi consiglieri dovrà essere effettuata dall'assemblea.

Articolo 10 – Presidente dell'Associazione

Al Presidente dell'Associazione, che è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione, spetta la rappresentanza dell'associazione, con poteri di firma, di fronte ai terzi ed in giudizio. Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea o dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque egli riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del Conto consuntivo e del Bilancio Preventivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 11 – Collegio dei Revisori dei Conti

E' facoltà dell'Assemblea nominare il Collegio dei Revisori dei Conti.

Qualora nominato, l'organo sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra non soci ma non tra i consiglieri, di preferenza tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Contabili e negli albi Professionali in materie contabili.

Esso controlla i libri sociali e la loro regolare tenuta, nonché il Conto Consuntivo, che dovrà accompagnare con una relazione, ed il Bilancio Preventivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti potrà essere invitato a partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Esso durerà in carica tre anni ed è rieleggibile.

Titolo IV – Patrimonio

Articolo 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote di ammissione e dalle quote annuali dei soci;
- dai beni e dalle somme di denaro provenienti da donazioni, eredità, lasciti ed atti di liberalità in genere di enti pubblici o privati, di persone fisiche o giuridiche, istituzioni, società, associazioni e simili;
- dai proventi di sottoscrizioni, sovvenzioni o contributi sia pubblici che privati;
- dal ricavato di ogni altra iniziativa diretta a procurare all'associazione le risorse occorrenti per il perseguimento dei propri scopi. I singoli soci, in caso di recesso non potranno chiedere all'associazione la divisione del fondo comune.

Articolo 13 – Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno, salvo il primo esercizio.

Dopo la chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il Conto Consuntivo ed il Bilancio Preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea annuale.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

Titolo V – Scioglimento e disposizioni generali

Articolo 14 – Utili

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Articolo 15 – Scioglimento

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti. L'assemblea provvede anche a nominare uno o più liquidatori e decide in merito alla devoluzione del patrimonio che risulterà disponibile ad uno o più enti che curino, senza finalità di lucro, lo sviluppo e la diffusione dell'enoturismo o preferibilmente, all'associazione nazionale "Movimento Turismo del Vino" nonché ai fini di pubblica utilità, sentito l'eventuale organismo di controllo previsto dalla legge, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16 – Regolamento interno

Il Consiglio di Amministrazione, qualora le esigenze di conduzione lo richiedano, predisporrà uno o più regolamenti interni, che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea prima della loro esecutività.

Articolo 17 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che potesse formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto, ad istanza della parte più diligente, dal presidente del Consiglio Notarile competente in relazione al luogo ove ha sede l'associazione.

Articolo 18 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e di ogni legge in materia.

Novi Ligure, 28 Giugno 2005.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Chiara Soldati

Laura Valditerra

Francesco Braggio

Elisabetta Castellucci

Luca Pinelli Gentile

Mauro Burighel